



CITTA' DI SUSA

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO IGIENE - via Palazzo di Città 8 - C.A.P. 10059

- tel 0122/ 648326 - fax 0122/648327 - E-MAIL – demografici@comune.susa.to.it - www.cittadisusa.it -

ORDINANZA n. 57 del 12.09.2016

OGGETTO: Applicazione di misure di controllo della legionellosi nell'impianto idro-sanitario presso la struttura alberghiera "Hotel Napoleon". Ditta titolare: Napoleon SNC di Foglia Agnese e Vanara Giuseppe. Via Mazzini, 44.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota del Dipartimento di prevenzione – S.c. Igiene e Sanità Pubblica, dell'ASL TO3, prot. n. 84688 del 09.09.2016, che richiede al Sindaco di emettere un'ordinanza per l'applicazione di misure di controllo al fine della ricerca del batterio *Legionella spp* nell'acqua calda sanitaria, in seguito alla segnalazione di un caso di legionellosi a carico di un cittadino norvegese che ha soggiornato presso l'albergo dal 18 al 19.07.2016;

Visto l'art. 232 del R.D. 27.07.1934, n. 1265;

Dato atto che, ai sensi delle disposizioni sopra indicate, è necessario tempestivamente adottare misure di controllo al fine della ricerca del batterio *Legionella spp* nell'acqua calda sanitaria secondo le modalità operative previste dalle "Linee Guida per la gestione e il controllo della legionellosi", approvate in Conferenza Stato-Regione nella seduta del 07.05.2015;

A tutela dell'igiene e sanità pubblica e ai sensi dell'art. 107 del Tuel 267/2000;

ORDINA

Al signor VANARA Giuseppe, nato a Villanova d'Asti, il 27.02.1951, residente a Susa, in Regione Ricciarda, 3, in qualità di legale rappresentante della società NAPOLEON SNC di Foglia Agnese e Vanara Giuseppe, codice fiscale 00604940015, titolare della struttura alberghiera sita in Via Mazzini, 44, di adottare le seguenti misure di controllo, al fine della ricerca del batterio *Legionella spp* nell'acqua calda sanitaria, secondo le modalità operative previste dalle "Linee Guida per la gestione e il controllo della legionellosi", approvate in Conferenza Stato-Regione nella seduta del 07.05.2015:

1. la verifica della presenza di *Legionella spp* attraverso la procedura di autocontrollo da eseguirsi **entro e non oltre 7 giorni** dal ricevimento del provvedimento;
2. la consegna al Comune e al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di una Relazione sulla procedura seguita, con indicazione dei vari punti di campionamento che dovranno essere in numero idoneo e sufficiente a monitorare tutto l'impianto;
3. la trasmissione, non appena il titolare ne disponga, dei referti d'analisi;
4. se i referti risultassero positivi, dovrà essere prodotta ulteriore Relazione circa le operazioni di bonifica intraprese, l'aggiornamento del piano di autocontrollo e ulteriori analisi dopo 30 giorni dalla bonifica.

Copia della presente viene inviata al Dipartimento di prevenzione – S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica, dell'ASL TO3 di Rivoli per la vigilanza e al Comando dei Vigili Urbani.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
d.ssa Emanuela Pesando